

## COMUNE DI MOZZATE

### ART. 01 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA.

01. IL COMUNE DI MOZZATE SI COSTITUISCE COME ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE E DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.
02. RAPPRESENTA LA COMUNITA' DI MOZZATE EDI SAN MARTINO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.
03. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI

### ART. 02 - TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA ALBO PRETORIO.

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 10,5 , CONFINANTE CON I COMUNI DI LURAGO MARINONE, LIMIDO COMASCO, CISLAGO, GORLA MINORE, GORLA MAGGIORE E CARBONATE.
02. LA SEDE DEGLI ORGANI COMUNALI E' SITA IN MOZZATE, PRESSO IL PALAZZO COMUNALE.
03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, CONCESSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL 14 FEBBRAIO 1963 .
04. L'USO E LA RIPRODUZIONE DEL GONFALONE E DELLO STEMMA PER FINI NON ISTITUZIONALI SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.
05. IL COMUNE INDIVIDUA NEL PALAZZO COMUNALE APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI O AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

### ART. 03 - FINALITA' E COORDINAMENTO

01. NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL COMUNE:
  - A) ATTUA I PRINCIPI DI SOLIDARIETA' ECONOMICA E SOCIALE, AL FINE DI RENDERE COMPATIBILE LO SVILUPPO ECONOMICO CON LA QUALITA' DELLA VITA;
  - B) SI IMPEGNA ALLA TUTELA DEI VALORI SOCIALI DI CUI LA COMUNITA' E' ESPRESSIONE PER TRADIZIONE STORICA, CULTURALE E RELIGIOSA;
  - C) PROMUOVE ED ATTUA GLI INTERVENTI NECESSARI ALLA TUTELA AMBIENTALE (VERDE, ACQUA, ARIA) AL FINE DI CONSENTIRE LA MIGLIORE VIVIBILITA' DEL PROPRIO TERRITORIO DA PARTE DI TUTTI I CITTADINI;
  - D) PROMUOVE UN USO ORGANICO DEL TERRITORIO MEDIANTE GLI STRUMENTI E LE FORME DI COOPERAZIONE PREVISTI DALLE LEGGI. IN PARTICOLARE, LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE INDIVIDUA E SPECIFICA:
    - I LIMITI AL CONSUMO DI TERRITORIO NON URBANIZZATO
    - LA TUTELA DELLE AREE E DEI COMPLESSI EDILIZI DI PARTICOLARE VALENZA AMBIENTALE E CULTURALE;
    - LA FORMAZIONE DEL DEMANIO COMUNALE COME PATRIMONIO COMUNE.
02. PER PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL COMUNE:
  - ASSUME LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO;
  - DEFINISCE GLI OBIETTIVI CON PROGRAMMI GENERALI E PARTICOLARI COORDINATI CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE,
  - SI AVVALE DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE,

SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO E, CON RIFERIMENTO PARTICOLARE AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI CUI AL PUNTO C) DEL PRESENTE ARTICOLO, ADOTTA SPECIFICHE INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE, IVI COMPRESO IL REFERENDUM CONSULTIVO DI CUI ALL` ARTT. 67 DEL PRESENTE STATUTO.

## PARTE 01

### ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

#### TITOLO 01

#### ORGANI ELETTIVI

##### ART. 04 - ORGANI DEL COMUNE.

01. SONO ORGANI DEL COMUNE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO.

#### CAPO 01

##### IL CONSIGLIO COMUNALE

##### ART. 05 - FUNZIONI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' DALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

##### ART. 06 - ORGANI DEL CONSIGLIO

01. SONO ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL PRESIDENTE, I GRUPPI CONSILIARI, LE COMMISSIONI CONSILIARI, LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO.

##### ART. 07 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

01. IL SINDACO PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL VICE SINDACO.

02. QUALORA NON SIANO PRESENTI IN AULA IL SINDACO E GLI ALTRI ASSESSORI, IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

##### ART. 08 - COMPITI DEL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA, NE DIRIGE I DIBATTITI, FA OSSERVARE I REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONCEDE LA PAROLA, GIUDICA LA RICEVIBILITA' DEI TESTI PRESENTATI, ANNUNCIA IL RISULTATO DELLE VOTAZIONI CON L'ASSISTENZA DI DUE SCRUTATORI DA LUI SCELTI, ASSICURA L'ORDINE DELLA SEDUTA E LA REGOLARITA' DELLE DISCUSSIONI, PUO' SOSPENDERE E SCIogliere LA SEDUTA E ORDINA CHE VENGA ESPULSO DAL L'AULA IL CONSIGLIERE CHE REITERATAMENTE VIOLI IL REGOLAMENTO O CHIUNQUE DEL PUBBLICO SIA CAUSA DI DISTURBO AL REGOLARE

## SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA.

### ART. 09 - COMPITI E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

03. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

### ART. 10 - CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO COLUI CHE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA, COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA CONGIUNTAMENTE AI VOTI DI PREFERENZA; IN CASO DI PARITA' DI VOTI, E' IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. IN OGNI IPOTESI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL CONSIGLIERE ANZIANO E' CONSIDERATO TALE IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI AL COMMA PRECEDENTE.

### ART. 11 - GRUPPI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN GRUPPI CONSILIARI COMPOSTI ANCHE DA UN SOLO CONSIGLIERE.

02. CIASCUN GRUPPO ELEGGE UN PRESIDENTE E NE COMUNICA IL NOMINATIVO AL SEGRETARIO COMUNALE.

### ART. 12 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

01. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E' FORMATA DAI PRESIDENTI DI CIASCUN GRUPPO CONSILIARE ED E' PRESIDUTA DAL SINDACO O, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

### ART. 13 COMMISSIONI CONSILIARI

01. PER IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IL CONSIGLIO COMUNALE SI AVVALE DI COMMISSIONI, PERMANENTI E TEMPORANEE.

02. LE COMMISSIONI SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI, DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

### ART. 14 - SESSIONI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E

## STRAORDINARIE.

02. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE, SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SEDUTE NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PREVISTE DALL' ARTT. 32 , COMMA SECONDO LETTERA B) E DALL' ARTT. 31 , COMMA 07 DELLA LEGGE 142/90 .

## ART. 15 - CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, CHE NE FISSA IL GIORNO E L'ORA DELLA SEDUTA O DI PIU' SEDUTE QUALORA I LAVORI DEL CONSIGLIO SIANO PROGRAMMATI PER PIU' GIORNI.

02. LA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI VIENE FATTA CON AVVISI SCRITTI, DA CONSEGNARSI A DOMICILIO, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI IN DISCUSSIONE.

03. L'AVVISO PER LE SESSIONI ORDINARIE DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO CINQUE GIORNI INTERI PRIMA DELLA DATA DI ADUNANZA; E PER LE ALTRE SESSIONI ALMENO TRE GIORNI INTERI PRIMA DEL GIORNO DI ADUNANZA.

04. IN CASO DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE PUO' AVERE LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

## ART. 16 PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE.

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, FATTI SALVI CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. LE SEDUTE SONO VALIDE CON LA PRESENZA DI ALMENO LA META' DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE.

## ART. 17 - VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI SONO PALESI, SALVO QUANTO STABILITO AL COMMA TERZO DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. LE VOTAZIONI AVVENGONO PER ALZATA DI MANO O PER APPELLO NOMINALE.

03. CON L'ECCEZIONE DEI CASI DISCIPLINATI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, LE VOTAZIONI SU QUESTIONI CONCERNENTI PERSONE AVVENGONO A SCRUTINIO SEGRETO.

## ART. 18 ASSISTENZA E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

01. I VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI SONO REDATTI A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE LI SOTTOSCRIVE UNITAMENTE AL SINDACO O A CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SEGRETARIO, LE SUE FUNZIONI SONO SVOLTE DAL VICE SEGRETARIO.

## ART. 19 - COMPETENZE DELIBERATIVE

01. LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO DETERMINATE DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N. 142/90 , NONCHE' DALLE ALTRE DISPOSIZIONI

NORMATIVE PREVISTE DALLA MEDESIMA LEGGE E DALLO STATUTO. LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI I PIANI FINANZIARI DEVONO ESSERE PRELIMINARMENTE SOTTOPOSTE ALL'ATTENZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI COMPETENTI, CON IL NECESSARIO CORREDO PROGETTUALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA'.

03. NELLA ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI IL CONSIGLIO COMUNALE PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

## CAPO 02

### LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 20 - FUNZIONI.

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLE LEGGI STATALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. ADOTTA TUTTI GLI ATTI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI.

#### ART. 21 - ELEZIONE E PREROGATIVE.

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, PROGRAMMATICO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETARIA DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO. IN CASO DI MOZIONE DI SFIDUCIA I TERMINI SONO

QUELLI PREVISTI DALL' ARTT. 37 , 04 COMMA, DELLA LEGGE N. 142/90 .

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

#### ART. 22 - COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA 06 ASSESSORI.

02. OLTRE AI CONSIGLIERI POSSONO ESSERE ASSESSORI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DA ALMENO 01 ANNO, NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, CHE ABBIANO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

## ART. 23 - VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICE SINDACO, A SOSTITUIRLO IN VIA GENERALE IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

## ART. 24 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA:

A) COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE, PREVISTE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO;

B) RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', INVIANDO PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA;

C) SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO.

02. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA, SPETTA IN PARTICOLARE ALLA GIUNTA:

A) PREDISPORRE IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO;

B) PREDISPORRE, IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI COMMISSIONI CONSILIARI, I PROGRAMMI, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE E LE EVENTUALI DEROGHE;

C) PROPORRE:

- I REGOLAMENTI;

- LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE, L'ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI E LA FORMA DELLA LORO GESTIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, NONCHE' LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI DEI SERVIZI;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI.

03. NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESECUTIVA SPETTA ALLA GIUNTA ADOTTARE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO.

## ART. 25 - FUNZIONAMENTO.

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO OGNI QUAL VOLTA SI RENDA NECESSARIO OD IL SINDACO LO GIUDICHI OPPORTUNO, OPPURE SU RICHIESTA DI UN TERZO DEL NUMERO DEGLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO, IN SUA ASSENZA, DAL VICE SINDACO.

03. LA GIUNTA E' VALIDAMENTE RIUNITA QUANDO SIA PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI PROPRI COMPONENTI E DELIBERA A MAGGIORANZA.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE. LA GIUNTA PUO' PERO' AMMETTERE ALLE PROPRIE SEDUTE PERSONE NON APPARTENENTI AL COLLEGIO, FATTA SALVA L'ESCLUSIVA PRESENZA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA ALLE OPERAZIONI DI VOTO.

05. CON APPOSITO REGOLAMENTO, VERRA' STABILITO IL FUNZIONAMENTO DELLA

GIUNTA, LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, DI INIZIATIVA E DI DEPOSITO DEGLI ATTI DI VOTAZIONE, IL REGIME DI PUBBLICITA' DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA.

ART. 26 - ASSISTENZA ALLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

01. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE O , IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, IL VICE SEGRETARIO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE HA IL COMPITO DI RENDERE PARERI TECNICO-GIURIDICI SU QUESITI POSTI DALLA GIUNTA, NONCHE' DI STENDERE IL VERBALE DELLA SEDUTA.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 27 - FUNZIONI.

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE E IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' DELL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

03. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE AL PROPRIO UFFICIO.

ART. 28 - ATTRIBUZIONI QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, SOVRAINTENDE:

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA;

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA, DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, E' TENUTO A RIMBORSARE AL COMUNE LE INDENNITA' CORRISPOSTE AL COMMISSARIO EVENTUALMENTE INVIATO DAL PREFETTO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE.

ART. 29 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE.

IL SINDACO:

- HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;

- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA'

POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE;

- IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA;
- NOMINA RAPPRESENTANTI, NEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI;
- STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI;
- CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA;
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI;
- COORDINA, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- RILASCIATA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI CHE LA LEGGE ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.

IL SINDACO:

- ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONE ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- PROMUOVE, DIRETTAMENTE O TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE O ANCHE SU ISTANZA DEGLI ASSESSORI E DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLA INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.
- CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICO-EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE DELEGATO;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- PARTECIPA CON I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 31 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE.

01. IL SINDACO:

- STABILISCE, PREVIA CONSULTAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, GLI ARGOMENTI DA TRATTARSI NELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE PRESIEDE AI SENSI DEL

REGOLAMENTO;

- CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON PROPRIO FORMALE O INFORMALE ATTO LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI; HA ALTRESI' FACOLTA', PREVIO PARERE FAVOREVOLE DELLA GIUNTA, DI DELEGA PER COMPETENZE SPECIFICHE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI; TALI DELEGHE DEVONO ESSERE COMUNICATE ED ILLUSTRATE AL CONSIGLIO COMUNALE;
- DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE;
- DELEGA AD IMPIEGATI COMUNALI FUNZIONI DI UFFICIALI DI GOVERNO NEI SOLI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 32 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO.

01. LO STATO GIURIDICO E IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 33 - PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, SVOLGE LE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, DI CONSULENZA PROPOSITIVA, DI DIREZIONE DI GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO DEL COMUNE E CONCORRERE ALLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, CURA LA ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI.

02. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA E DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 34 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO.

01. IL SEGRETARIO:

- PARTECIPA CON FUNZIONI CONSULTIVE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI, NE REDIGE I VERBALI E LI SOTTOSCRIVE INSIEME CON IL SINDACO; CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ED HA POTERE DI INIZIATIVA IN ORDINE DELLE RELATIVE DETERMINAZIONI DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DELL'ENTE;
- DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI, I SERVIZI ED IL PERSONALE DEL COMUNE;

- ESERCITA POTERI DI PRESIDENZA E DI DISCIPLINA IN MATERIA DI GARE E DI CONCORSI, DI PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI;
  - SU RICHIESTA DEL SINDACO ROGA CONTRATTI ED AUTENTICA SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI NEI QUALI IL COMUNE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO;
  - HA FUNZIONI DI GARANZIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E CURA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', LE VERBALIZZAZIONI DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI;
  - EMETTE ATTI E PROVVEDIMENTI TIPICI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE;
  - VERIFICA E CURA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANA TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI IN COERENZA CON IL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ED IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE;
  - ESPRIME PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO COMUNALE.
02. IL SEGRETARIO, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DIPENDENTE.

#### ART. 35 - VICESEGRETARIO.

01. IL COMUNE HA, ALL'INTERNO DELLA PROPRIA PIANTA ORGANICA, AL LIVELLO APICALE, UN VICESEGRETARIO, IN POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACCESSO AL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE.
02. IL VICESEGRETARIO SVOLGE LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO, COADIUVA IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

#### CAPO 02

##### UFFICI

#### ART. 36 - PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI.

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
  - B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
  - C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
  - D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

#### ART. 37 - STRUTTURA.

01. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE IN MODO OTTIMALE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

#### ART. 38 - PERSONALE.

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE, IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

#### TITOLO 03

##### SERVIZI

#### ART. 39 FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE CON CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, O UNIONE DI COMUNI.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

#### ART. 40 - GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

#### ART. 41 - AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 42 - ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELLA ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

#### ART. 43 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

#### ART. 44 - IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 45 - IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELLA ISTITUZIONE, ED E' RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

#### ART. 46 - NOMINA E REVOCA

01. GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE ED I CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE, CORREDATO DAI "CURRICULA" DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO, O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

#### ART. 47 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 48 - GESTIONE ASSOCIATIVA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI.

01. IL COMUNE DOVRA' SVILUPPARE RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

ART. 49 PRINCIPI E CRITERI.

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI OBIETTIVI PER CONSENTIRE, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELLA AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 50 - FORME DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE.

01. IL PRESENTE STATUTO PREVEDE LA SEGUENTE FORMA DI CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE:

- SEMESTRALMENTE LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO:

A) UNA RELAZIONE DI CASSA CHE DIA CONTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA RISPONDENZA DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE RISPETTO ALLE PREVISIONI, AL FLUSSO DELLA SPESA NONCHE' ALLA SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI;

B) UNA RELAZIONE CHE PONGA A CONFRONTO IN MODO ANALITICO LE PREVISIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CON I

PROVVEDIMENTI E GLI ATTI ASSUNTI DALLA GIUNTA, E DAL CONSIGLIO IN RELAZIONE ALLA SPECIFICA COMPETENZA;

C) UNA RELAZIONE COMPLESSIVA SULLO STATO DEGLI INVESTIMENTI IN CORSO METTENDO IN LUCE, PER CIASCUN INVESTIMENTO, GLI ATTI AUTORIZZATIVI, L'IMPORTO OD I MODI DI FINANZIAMENTO, LA DITTA O LE DITTE APPALTATRICI, LO STATO DEI LAVORI E DELLE REALIZZAZIONI NONCHE' OGNI ALTRO UTILE ELEMENTO.

02. LE RELAZIONI PREDETTE DOVRANNO ESSERE INVIATE AI CONSIGLIERI UNITAMENTE ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NELLA QUALE ESSI VERRANNO PRESENTATI.

03. ALLE RELAZIONI PUO' SEGUIRE UN DIBATTITO SUI CHIARIMENTI CHE EVENTUALMENTE DOVESSERO ESSERE RICHIESTI CON ESCLUSIONE DI OGNI FORMA DI RIDISCUSSIONE DI SCELTE PROGRAMMATICHE GIA' EFFETTUATE E LE

RELAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DANNO LUOGO A  
DELIBERAZIONI DI PRESA D'ATTO NON SOGGETTE A CONTROLLO.

#### ART. 51 - I REVISORI DEI CONTI

01. I REVISORI DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALLE  
NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVONO  
POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER LA ELEZIONE A  
CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI  
INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' DISCIPLINARE LE MODALITA' DI REVOCA O DI  
DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DEL CODICE  
CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI  
DAL REGOLAMENTO, I REVISORI AVRANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI  
ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE LORO COMPETENZE.

#### PARTE 02

#### ORDINAMENTO FUNZIONALE

#### TITOLO 01

#### ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

#### ART. 52 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE.

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI  
D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA  
AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE  
ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

#### ART. 53 - CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E  
L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA'  
DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE  
PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ED  
ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI  
CON ALTRI ENTI LOCALI O NEI LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA  
LEGGE, SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA  
ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

#### ART. 54 - CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE  
LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E  
GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE,  
OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE  
L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, CHE VERRA'  
STIPULATA D'INTESA TRA IL COMUNE E IL CONSORZIO, APPROVA LO  
STATUTO DEL CONSORZIO, STATUTO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO  
ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME

PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

03. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL 02 COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

#### ART. 55 - UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI COOPERAZIONE E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTI DALLA LEGGE, UNIONI DI COMUNI CON L'OBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

#### ART. 56 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLA ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PUBBLICI CHE PRIVATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO DI PROGRAMMA OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED, IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

### TITOLO 02

#### PARTECIPAZIONE POPOLARE

##### ART. 57 - PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE.

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE UN BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO

INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 01

FORME DI INTERVENTO POLITICO - AMMINISTRATIVO

ART. 58 INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DELLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SOGGETTI SINGOLI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO, COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE E INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 30 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

09. SE L'INTERVENTO PARTECIPATIVO NON CONCERNE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L'AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL'ISTANZA, LA PETIZIONE E LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

11. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

#### ART. 59 ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDO DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE NELLA RISPOSTA. NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

#### ART. 60 - PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL 03 COMMA DELL'ARTICOLO SULLE "ISTANZE" DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE DELL'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI TRENTA DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 03 NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

#### ART. 61 - PROPOSTE

01. N. 50 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE PER IL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' PER L'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

## CAPO 02

### ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

#### ART. 62 - PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE CON FINALITA' RIVOLTE ALL'INTERESSE PUBBLICO E NEL RISPETTO DELLE LEGGI FONDAMENTALI DELLO STATO, ATTRAVERSO LE FORME DI INCENTIVAZIONE PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO SULLE ASSOCIAZIONI, L'ACCESSO AI DATI DI CUI E' IN POSSESSO L'AMMINISTRAZIONE E TRAMITE L'ADOZIONE DI IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEGLI ATTI GENERALI.

02. I RELATIVI CRITERI GENERALI VENGONO STABILITI DAL CONSIGLIO COMUNALE MEDIANTE APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 63 - ASSOCIAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO.

02. LE SCELTE AMMINISTRATIVE CHE INCIDONO O POSSONO PRODURRE EFFETTI SULL'ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DEVONO ESSERE PRECEDUTE DALL'ACQUISIZIONE DI PARERI ESPRESSI DAGLI ORGANISMI COLLEGIALI DELLE STESSE ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEI SOGGETTI INTERESSATI.

#### ART. 64 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE PROMUOVE E TUTELA LE VARIE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI. TUTTE LE AGGREGAZIONI HANNO I POTERI DI INIZIATIVA PREVISTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

02. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI SERVIZI PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI, DETERMINANDO: FINALITA' DA PERSEGUIRE, REQUISITI PER L'ADESIONE, COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI DIREZIONE, MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI FONDI E LORO GESTIONE.

03. GLI ORGANISMI PREVISTI NEL COMMA PRECEDENTE E QUELLI ESPONENZIALI DI INTERESSI CIRCOSCRITTI AL TERRITORIO COMUNALE SONO SENTITI NELLE MATERIE OGGETTO DI ATTIVITA' O PER INTERVENTI MIRATI A PORZIONI DI TERRITORIO. IL RELATIVO PARERE DEVE ESSERE FORNITO ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

04. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE CON ASSOCIAZIONI E SOCIETA' COOPERATIVE OPERANTI NEI SETTORI DI CUI AL COMMA 02 CONVENZIONI FINALIZZATE AD UNA MIGLIORE E COORDINATA GESTIONE DEI CITATI SERVIZI COMUNALI.

#### ART. 65 - INCENTIVAZIONE

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ALTRI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON APPORTI SIA DI

NATURA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVO, NEL RISPETTO DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/90 .

ART. 66 - PARTECIPAZIONI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI.

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI. ENTI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, POSSONO INVITARE AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 67 - REFERENDUM CONSULTIVI.

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM:

A) IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E TARIFFE;

B) PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI;

C) PER MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONI REFERENDARIE NELL'ULTIMO

D) IN MATERIA DI MINORANZE ETNICHE O RELIGIOSE;

E) SU ARGOMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE E, IN GENERE SU PROVVEDIMENTI CONCERNENTI PERSONE QUANDO SIA STATA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELLA AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 10 % DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE;

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NELLO SPECIFICO REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 68 - EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 69 - DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DALLA LEGGE 241/90 E DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEI RISERVATI,

DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 70 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE E GARANTISCE IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E SUI SERVIZI RESI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE MEDESIMO O DAGLI ORGANISMI DA ESSO PROMOSSI O AI QUALI PARTECIPA.

02. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

04. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 , LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 24 .

CAPO 04

DIFENSORE CIVICO

ART. 71 - NOMINA.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE PUO' ISTITUIRE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE.

ART. 72 - INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. APPOSITO REGOLAMENTO FISSA NEL DETTAGLIO I MOTIVI DI INCOMPATIBILITA' E DECADENZA DEL DIFENSORE CIVICO ED I REQUISITI PER L'ELEZIONE.

ART. 73 - MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI ATTREZZATURE D'UFFICIO E DI QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO

DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO PER ACQUISIRE NOTIZIE , CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. PUO' ALTRESI' PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; SOLLECITA IN CASO DI RITARDO, GLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 74 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE.

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RICONTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 75 - INDENNITA' DI FUNZIONE

01. AL DIFENSORE CIVICO VIENE CORRISPOSTA UNA INDENNITA' DI FUNZIONE FISSATA DAL CONSIGLIO COMUNALE IN MISURA NON SUPERIORE ALL'INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AGLI ASSESSORI COMUNALI.

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 76 - STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO

COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO TRENTA CITTADINI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, CHE DOVRA' TENER CONTO ALTRESI' DELLA VALUTAZIONE CIRCA LA CONGRUITA' E LA OPPORTUNITA' DELLE PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

#### ART. 77 - REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

- A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
- B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

04. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORMA DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

#### ART. 78 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALE A LEGGI SOPRAVVENUTE.

01. QUALORA SI RENDANO NECESSARI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO O DI REGOLAMENTI, IN PARTICOLARE MODO NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA AL COMUNE, PER MODIFICHE INTERVENUTE A SEGUITO DELLA ENTRATA IN VIGORE DI NORMATIVA STATALE E REGIONALE, QUESTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 E NELLE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO CONTENUTE IN ALTRE LEGGI, E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

#### ART. 79 - ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI

LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORMA DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

ART. 80 - NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE DATA CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. ENTRO UN ANNO LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO I NUOVI REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

03. ENTRO IL CORRISPETTIVO TEMPO DEFINITO PER LA EMANAZIONE DEI REGOLAMENTI, L'AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNA A VERIFICARE LA COERENZA DELLE FONTI NORMATIVE ESISTENTI PER PROVVEDERE CON APPOSITO ATTO DELIBERATIVO AD ANNULLARE QUELLE INCOMPATIBILI.